



REGOLAMENTO STRUTTURA TECNICA

Aggiornamento Libro Secondo: SETTORE UFFICIALI DI GARA

In vigore dal 1° febbraio 2020

Approvato con delibera consiliare n. 127/19 del 18-19/07/2019

Integrato con delibera consiliare n. 184/19 del 14/11/2019

Integrato con delibera consiliare n. 025/20 del 24/01/2020

ROSSO: parti eliminate

VERDE: parti inserite

GIALLO: parti modificate

AZZURRO: parte inserita con decorrenza 01/12/2019

VIOLA: parte inserita con decorrenza 01/02/2020

INDICE

TITOLO PRIMO: Organi preposti al SETTORE	4
Art. 17 - Organi preposti al Settore Ufficiali di Gara: elenco, nomina, durata in carica	4
Art. 18 - Responsabile Nazionale: compiti	4
Art. 19 - Commissioni Nazionali e Funzioni di Staff: composizione	5
Art. 20 - Commissioni Nazionali e Funzioni di Staff: compiti	5
Art. 21 - Settore Nazionale: incompatibilità	8
Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione, riunioni	8
Art. 23 - Responsabile Regionale: nomina, durata in carica	9
Art. 24 - Responsabile Regionale: compiti	9
Art. 25 - Commissione Regionale: composizione, nomina, durata in carica	10
Art. 26 - Commissione Regionale: compiti	10
Art. 27 - Responsabile Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità	10
Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione, riunioni	11
Art. 29 - Responsabile Territoriale: nomina, durata in carica	11
Art. 30 - Responsabile Territoriale: compiti	11
Art. 31 - Commissione Territoriale: composizione, nomina, durata in carica	12
Art. 32 - Commissione Territoriale: compiti	12
Art. 33 - Responsabile Territoriale e Commissione Territoriale: incompatibilità	12
Art. 34 - Conferenza Territoriale: composizione, riunioni	13
TITOLO SECONDO: Gli Ufficiali di Gara	13
Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione	13
Art. 36 - Ufficiali di Gara - Segnapunti: nomina e requisiti generali	13
Art. 37 - Ufficiali di Gara - Arbitri: nomina e requisiti generali	14
Art. 38 - Ufficiali di Gara - Osservatori: nomina e requisiti generali	14
Art. 39 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali: nomina e requisiti generali	14
Art. 40 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali di Beach Volley: nomina e requisiti generali	15
Art. 41 - Ufficiali di Gara - Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato: nomina e requisiti generali	15
Art. 42 - Ufficiali di Gara - Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato: nomina e requisiti generali	15
Art. 43 - Ufficiali di Gara - Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato: nomina e requisiti generali	16
Art. 44 - Ufficiali di Gara: inquadramento territoriale	16
Art. 45 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione	16
Art. 46 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni	17
Art. 47 - Ufficiali di Gara: doveri	17
Art. 48 - Ufficiali di Gara: infrazioni disciplinari	18
Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione	18
Art. 50 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni: definizione ed effetti	18
Art. 51 - Ufficiali di Gara - Segnapunti: incompatibilità	18
Art. 52 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione	19
Art. 53 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Territoriale - Attività <i>Indoor</i> : classificazione	19
Art. 54 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Regionale - Attività <i>Indoor</i> : classificazione	19
Art. 55 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Nazionale - Attività <i>Indoor</i> : classificazione	20
Art. 56 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Regionale - Attività <i>Beach</i> : classificazione	20
Art. 57 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Nazionale - Attività <i>Beach</i> : classificazione	20
Art. 58 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Regionale - Attività <i>Sitting</i> : classificazione	21
Art. 59 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Nazionale - Attività <i>Sitting</i> : classificazione	21
Art. 60 - Ufficiali di Gara - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione	21
Art. 61 - Ufficiali di Gara - Conferme e passaggi di categoria e di ruolo: modalità	22

Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito <i>indoor</i>	24
Art. 63 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito <i>beach</i>	24
Art. 64 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito <i>sitting</i>	25
Art. 65 - Ufficiali di Gara - Arbitri: qualifiche	25
Art. 66 - Ufficiali di Gara - Arbitri: riconoscimenti	25
Art. 67 - Ufficiali di Gara - Arbitri: incompatibilità	26
Art. 68 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione	27
Art. 69 - Ufficiali di Gara - Osservatori Categoria Regionale: classificazione	27
Art. 70 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Conferma e passaggio di categoria: modalità	28
Art. 71 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti	28
Art. 72 - Ufficiali di Gara - Osservatori: incompatibilità	28
Art. 73 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Categorie: classificazione	28
Art. 74 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Conferma di categoria: modalità	29
Art. 75 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti	29
Art. 76 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali: riconoscimenti	30
Art. 77 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali: incompatibilità	30
Art. 78 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Categorie: classificazione	30
Art. 79 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Conferma di categoria: modalità	31
Art. 80 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti	31
Art. 81 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali: incompatibilità	31
TITOLO TERZO: La Qualificazione degli Ufficiali di Gara	32
Art. 82 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara	32
Art. 83 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara: la figura di Docente	32
Art. 84 - Corso per la nomina a Segnapunti	33
Art. 85 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Segnapunti Associato	33
Art. 86 - Corso per la nomina ad Arbitro <i>indoor</i>	34
Art. 87 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Arbitro Associato	34
Art. 88 - Corso per il passaggio da Arbitro Associato ad Arbitro <i>indoor</i>	34
Art. 89 - Corso per la nomina ad Arbitro <i>beach</i>	34
Art. 90 - Corso per la nomina ad Arbitro <i>sitting</i>	35
Art. 91 - Corso per la nomina ad Osservatore	35
Art. 92 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Osservatore Associato	35
Art. 93 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito <i>indoor</i> alla Categoria Nazionale	35
Art. 94 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito <i>beach</i> alla Categoria Nazionale	36
Art. 95 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito <i>sitting</i> alla Categoria Nazionale	36
Art. 96 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali	36
Art. 97 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisor Arbitrali	37
Art. 98 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili e Tornei organizzati a livello periferico	37
Art. 99 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico	37
Art. 100 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al <i>Video-Check</i>	37
Art. 101 - Corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea	38
Art. 102 - Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara	38
Art. 103 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli Ufficiali di Gara	39
Art. 104 - Corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara	39
ALLEGATO 1 - FUNZIONIGRAMMA	41

LIBRO SECONDO: SETTORE UFFICIALI DI GARA

TITOLO PRIMO: ORGANI PREPOSTI AL SETTORE

Art. 17 - Organi preposti al Settore Ufficiali di Gara: elenco, nomina, durata in carica

1. Sono preposti al Settore Ufficiali di Gara i seguenti organi:
 - 1) il Responsabile Nazionale;
 - 2) le Commissioni Nazionali e le Funzioni di Staff;
 - 3) il Responsabile Regionale;
 - 4) la Commissione Regionale;
 - 5) il Responsabile Territoriale;
 - 6) la Commissione Territoriale.
2. Gli Organi di cui ai punti 1 e 2 del comma 1 sono nominati dal Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico agli organi di cui ai punti 1 e 2 del comma 1 ove ne constati gravi disfunzioni.
4. Gli Organi di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 del comma 1 sono nominati rispettivamente dai Comitati Regionali e dai Comitati Territoriali. Le nomine di cui ai punti 3 e 5 del comma 1 vengono ratificate dal Consiglio Federale con cadenza semestrale.
5. Per gli organi di cui ai punti 1 e 2 del comma 1, l'incarico dura una stagione sportiva.
6. In caso di dimissioni o di incompatibilità degli organi di cui ai punti 1 e 2 del comma 1, gli stessi vengono integrati, per nomina, dal Consiglio Federale.
7. Nell'ambito dell'attività del settore sono previsti incontri collegiali con funzione consultiva a carattere nazionale (Conferenza Nazionale), a carattere regionale (Conferenza Regionale), a carattere territoriale (Conferenza Territoriale).

Art. 18 - Responsabile Nazionale: compiti

1. Al Responsabile Nazionale sono demandati i seguenti compiti:
 - 1) propone al Consiglio Federale le nomine dei componenti delle Commissioni Nazionali, delle Funzioni di Staff e di eventuali altri tecnici con funzione di collaborazione e supporto;
 - 2) coordina le Commissioni Nazionali e le Funzioni di Staff fornendo le linee guida dell'attività e curando la loro interazione; sovrintende al corretto funzionamento del settore con la responsabilità diretta di tutti gli Ufficiali di Gara impiegati nei Campionati Nazionali, verificando anche la congruità dei piani operativi delle designazioni predisposte dalle varie Commissioni; sovrintende all'attività dei Responsabili Regionali per quanto concerne il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni emanate a livello nazionale riguardanti gli aspetti della gestione territoriale;
 - 3) sottopone al Consiglio Federale le proposte atte a garantire l'ulteriore sviluppo del settore e segnala eventuali disfunzioni negli ambiti regionale e territoriale;
 - 4) ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Ufficiali di Gara della Categoria Regionale ai sensi del successivo articolo 82, punti 1b.1, 1b.2 e 1b.3;
 - 5) verifica che gli Ufficiali di Gara di Categoria Nazionale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale;
 - 6) propone al Consiglio Federale eventuali modifiche alle Regole di Gioco, alla relativa Casistica e ai sistemi di arbitraggio;
 - 7) cura la programmazione e l'organizzazione dei raduni precampionato degli Ufficiali di Gara impiegati nei Campionati Nazionali in collaborazione con le rispettive Commissioni e con le Funzioni di Staff interessate;

- 8) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Federale affidate alla propria competenza;
- 9) propone al Consiglio Federale l'attribuzione del riconoscimento di "Arbitro d'Onore" e, dopo aver valutato le domande pervenute per il tramite dei Responsabili Regionali, quelle di "Arbitro Benemerito" e di "Delegato Arbitrale Benemerito";
- 10) propone al Consiglio Federale i nominativi degli Ufficiali di Gara ritenuti idonei a partecipare ai corsi per Arbitri/Delegati Arbitrali/Supersoritori a livello internazionale;
- 11) è responsabile dei flussi informativi e delle comunicazioni indirizzate alla CEV e all'FIVB relative all'attività degli Arbitri Internazionali;
- 12) propone al Consiglio Federale l'eventuale nomina di un Referente per l'attività internazionale che lo coadiuvi nei compiti di cui al punto 11 e che provveda alle designazioni di sua competenza;
- 13) assolve gli altri compiti demandatigli dal Consiglio Federale o dal presente Regolamento.

Art. 19 - Commissioni Nazionali e Funzioni di Staff: composizione

- 1. Le Commissioni Nazionali sono così individuate:
 - a) Commissione Arbitri Ruolo A;
 - b) Commissione Arbitri Ruolo B;
 - c) Commissione Delegati Arbitrali;
 - d) Commissione Addetti Staff;
 - e) Commissione Ufficiali di Gara Beach Volley;
 - f) Commissione Arbitri Sitting Volley.
- 2. Le Funzioni di Staff sono così individuate:
 - a) Segreteria Esecutiva;
 - b) Regole di Gioco e Formazione;
 - c) Rapporti con il Territorio;
 - d) Sistema Informativo;
 - e) Attività Sanitarie;
 - e) Supporto Logistico-operativo.
- 3. Ogni Commissione ed ogni Funzione di Staff è composta da un Referente che potrà essere coadiuvato da uno o più Componenti (ed in tale caso uno con funzioni di vicario), in relazione alle specifiche esigenze di ogni singola Commissione e/o Funzione.

Art. 20 - Commissioni Nazionali e Funzioni di Staff: compiti

- 1. I compiti delle Commissioni Nazionali di cui al comma 1, punti a), b), c), d) ed e) dell'articolo 19 vengono così definiti:
 - 1.1 La Commissione Arbitri Ruolo A provvede a:
 - a) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri di ruolo A;
 - b) stilare al termine della stagione agonistica le valutazioni degli arbitri di ruolo A, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e redigere la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
 - c) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.
 - 1.2 La Commissione Arbitri Ruolo B provvede a:
 - a) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri nei campionati di Serie B1F, B2F e BM;

- b) stilare al termine della stagione agonistica le valutazioni degli arbitri di ruolo B, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e redigere la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- c) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

1.3 La Commissione Delegati Arbitrali provvede a:

- a) predisporre ad inizio stagione, i gruppi di impiego, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni dei Delegati Arbitrali nei campionati di Serie A1, A2, A3, B1F, B2F e BM;
- b) predisporre, secondo le linee guida impartite dal Responsabile Nazionale e sentite le esigenze delle Commissioni, i modelli di valutazione delle prestazioni, avendo cura di aggiornarli annualmente in funzione di novità regolamentari e/o di mutate esigenze di rilevazione;
- c) analizzare e validare le relazioni dei Delegati Arbitrali nei campionati nazionali, sentiti anche i Responsabili delle Commissioni interessate;
- d) stilare al termine della stagione agonistica le valutazioni dei Delegati Arbitrali, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e redigere la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- e) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

1.4 La Commissione Addetti Staff provvede a:

- a) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli Addetti al *Video-Check* e al Referto Elettronico che opereranno nei campionati stabiliti annualmente dalle normative federali;
- b) stilare al termine della stagione agonistica le valutazioni degli Addetti al *Video-Check* e al Referto Elettronico, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e redigere la documentazione idonea per la proposta degli elenchi per la stagione agonistica successiva;
- c) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

1.5 La Commissione **Ufficiali di Gara** *Beach Volley* provvede a:

- a) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli Arbitri di 1° e di 2° livello nelle manifestazioni a carattere nazionale;
- b) stilare al termine della stagione agonistica le valutazioni degli arbitri di 1° e di 2° livello, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e redigere la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- c) predisporre, nel corso della stagione, il piano di impiego dei Supervisor Arbitrali per le manifestazioni a carattere nazionale;
- d) stilare al termine della stagione agonistica le valutazioni dei Supervisor Arbitrali da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale e redigere la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- e) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

1.6 La Commissione **Arbitri** *Sitting Volley* provvede a:

- a) predisporre il piano operativo per le designazioni degli Arbitri nelle manifestazioni a carattere nazionale;
- b) stilare al termine della stagione agonistica le valutazioni degli arbitri da sottoporre all'approvazione del Responsabile Nazionale, e redigere la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- c) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

2. I compiti delle Funzioni di Staff di cui al comma 2, punti a), b), c), d) ed e) dell'articolo 19 vengono così definiti:

2.1 La Funzione Segreteria Esecutiva provvede a:

- a) predisporre le circolari e la documentazione relative all'impiego degli UG nei campionati nazionali;
- b) redigere i verbali delle riunioni ufficiali del Settore e le delibere di relativa pertinenza;
- ~~c) collaborare, per quanto concerne gli aspetti logistici, alla programmazione e all'organizzazione dei raduni precampionato degli Ufficiali di Gara impiegati nei Campionati Nazionali;~~
- c) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

2.2 La Funzione Regole di Gioco e Formazione provvede a:

- a) garantire l'aggiornamento delle Regole di Gioco e della Casistica in ambito *indoor, beach, e sitting*, coerentemente con la documentazione FIVB;
- b) sovrintendere ai processi formativi degli Ufficiali di Gara impiegati nei campionati nazionali nel rispetto delle linee guida fornite dal Responsabile Nazionale;
- c) coordinare l'attività dei Docenti Nazionali Ufficiali di Gara;
- d) partecipare ai lavori dell'Area Sviluppo e Formazione ai fini dell'uniformità delle metodologie didattiche e formative nell'ambito federale;
- e) supportare l'Area Agonistico Sportiva nell'ambito delle tematiche inerenti le Regole di Gioco e le altre normative di pertinenza del Settore Ufficiali di Gara;
- f) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

2.3 La Funzione Rapporti con il Territorio provvede a:

- a) favorire, in stretta collaborazione con le Commissioni Regionali, le iniziative più efficaci per sviluppare la qualificazione tecnico-comportamentale degli Ufficiali di Gara della Categoria Regionale;
- b) promuovere e coordinare, in collaborazione con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione, i corsi incentivanti sul territorio nel rispetto dei regolamenti di attuazione emanati in proposito;
- c) definire, in stretta collaborazione con le Commissioni Territoriali, i processi di reclutamento e di mantenimento degli arbitri della Categoria Territoriale al fine di approfondire la conoscenza e ridurre il fenomeno del *drop-out* nei primi anni di attività;
- d) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

2.4 La Funzione Sistema Informativo provvede a:

- a) curare, d'intesa con le società fornitrici di *software*, l'aggiornamento e l'adeguamento del sistema informativo Ufficiali di Gara;
- b) proporre al Responsabile Nazionale nuove funzionalità adeguandole alle mutate esigenze del Settore;
- c) fornire ogni supporto agli Ufficiali di Gara per il corretto utilizzo del sistema informativo;
- d) elaborare, con periodicità mensile, i flussi relativi all'impiego e alle classifiche di rendimento degli Arbitri, dei Delegati Arbitrali, degli Addetti Staff nei campionati nazionali;
- e) acquisire le informazioni relative alla situazione del tesseramento degli Ufficiali di Gara a livello regionale e territoriale, d'intesa con il Referente della Funzione Territorio;
- f) curare la reportistica indirizzata al Consiglio Federale;
- g) assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

~~2.5 La Funzione Attività Sanitarie provvede a:~~

- ~~a) predisporre, secondo le linee guida impartite dal Responsabile Nazionale, la documentazione inerente gli aspetti sanitari relativi all'impiego degli Ufficiali di Gara nei vari campionati;~~
- ~~b) predisporre ed effettuare, anche con l'ausilio di eventuale ulteriore personale sanitario, gli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica del rispetto dei parametri antropometrici e pressori degli Arbitri impegnati nei campionati nazionali, secondo le modalità definite nelle circolari emanate dal Settore;~~
- ~~c) fornire supporto sanitario specialistico al Settore nella gestione di eventuali problematiche sanitarie degli UG impegnati nei Campionati Nazionali;~~
- ~~d) fornire, su richiesta, supporto sanitario specialistico alle Commissioni Regionali e Territoriali nella gestione di eventuali problematiche sanitarie degli UG impegnati nei Campionati di competenza;~~

- e) predisporre interventi formativi di carattere sanitario o sanitario correlato rivolti agli Ufficiali di Gara;
- g) ~~assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.~~

2.5 La Funzione Supporto Logistico-operativo provvede a:

- a) fornire il supporto logistico operativo alle attività del Settore Nazionale Ufficiali di Gara;
- b) collaborare, per quanto concerne gli aspetti logistici, alla programmazione e all'organizzazione dei raduni precampionato degli Ufficiali di Gara impiegati nei Campionati Nazionali e degli altri incontri-riunioni organizzati dal Settore Nazionale Ufficiali di Gara;
- c) collaborare alla definizione degli aspetti logistici inerenti agli Ufficiali di Gara relativamente a Finali Nazionali Giovanili e Trofeo delle Regioni;
- d) ~~assolvere gli altri compiti demandati dal Responsabile Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.~~

Art. 21 - Settore Nazionale: incompatibilità

1. L'incarico di Responsabile Nazionale, di Componente di Commissione o Funzione di Staff è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Ufficiale di Gara;
- 2) Responsabile Regionale;
- 3) Componente della Commissione Regionale;
- 4) Responsabile Territoriale;
- 5) Componente della Commissione Territoriale;
- 6) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 7) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
- 8) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
- 9) Componente di Organi di Giustizia;
- 10) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 11) Componente della Commissione Medica;
- 12) Allenatore;
- 13) Atleta.

Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione, riunioni

- 1. La Conferenza Nazionale è presieduta dal Responsabile Nazionale ed è composta dai Responsabili Regionali. Ai lavori della stessa partecipano di diritto i componenti della Funzione Rapporti con il Territorio, il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e il Referente della Funzione Segreteria Esecutiva. Con cadenza indicativamente biennale la Conferenza prevede anche la partecipazione dei Responsabili Territoriali; in tale occasione la stessa potrà essere organizzata su base interregionale.
- 2. La Conferenza ha funzione consultiva su quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico-organizzativo del settore.
- 3. Le riunioni della Conferenza vengono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Responsabile Nazionale.
- 4. La Conferenza Nazionale si riunisce almeno una volta nel corso della stagione agonistica.
- 5. Il Responsabile Nazionale fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Responsabili Regionali.
- 6. Il verbale della riunione deve essere trasmesso ai partecipanti della Conferenza, al Segretario Generale, al Consigliere Federale Referente per il Settore ed ai Presidenti dei Comitati Regionali.
- 7. In caso di impedimento del Responsabile Regionale, il Comitato Regionale potrà indicare, tra i componenti della Commissione Regionale, il nominativo del sostituto.

Art. 23 - Responsabile Regionale: nomina, durata in carica

1. Il Responsabile Regionale è preposto al funzionamento ed allo sviluppo del settore nell'ambito della regione.
2. Il Responsabile Regionale è nominato dal Comitato Regionale di competenza; la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
3. Il Responsabile dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Regionale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Regionale nomina, entro e non oltre 60 giorni, un nuovo Responsabile che resta in carica per il periodo di cui al comma 3. Fino alla nomina del nuovo Responsabile, sarà il Presidente Regionale a svolgerne, ad interim, le funzioni.
5. Nel caso in cui il Comitato Regionale deliberi di sostituire il Responsabile Regionale nel corso della stagione sportiva, dovrà predisporre una nota circostanziata all'attenzione del Consiglio Federale motivando il provvedimento e procedere alla nomina di un nuovo Responsabile entro e non oltre i 30 giorni successivi alla delibera adottata. Fino alla nomina del nuovo Responsabile, sarà il Presidente Regionale a svolgerne, ad interim, le funzioni.
6. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico al Responsabile Regionale ove ne constati gravi disfunzioni. In caso di revoca, il Comitato Regionale procederà alla nomina, entro e non oltre 60 giorni da tale comunicazione, di un altro Responsabile secondo quanto previsto dal comma 2 e fino alla nomina del nuovo Responsabile, sarà il Presidente Regionale a svolgerne, ad interim, le funzioni.

Art. 24 - Responsabile Regionale: compiti

1. È il referente dell'attività degli Ufficiali di Gara in regione.
2. Cura la preparazione tecnico-comportamentale degli Ufficiali di Gara della Categoria Regionale; **indice i raduni precampionato ed eventuali corsi di aggiornamento (di cui ai successivi articoli 102 e 104) ed invia i relativi verbali al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio nei modi e nei tempi stabiliti dalle circolari di attuazione.**
3. Ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Ufficiali di Gara della Categoria Territoriale ai sensi del successivo articolo 82, punti 1a.1, 1a.3 e **1a.5** e provvede ad inoltrare la documentazione al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio secondo quanto previsto dalle circolari attuative.
4. Garantisce il regolare svolgimento dei corsi di sua pertinenza, così come previsti dal documento *"Guida ai Corsi di Formazione"*.
5. Inoltra al Settore Nazionale i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Ufficiali di Gara della Categoria Regionale ai sensi del successivo articolo 82, punti 1b.1, 1b.2 e 1b.3 (per la necessaria ratifica) **e 1b.4 (per conoscenza ed eventuale verifica).**
6. Sovrintende all'attività dei Responsabili Territoriali e segnala agli organi competenti (Comitato Territoriale, Comitato Regionale, Responsabile Nazionale) le eventuali disfunzioni.
7. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale affidate alla propria competenza.
8. Inoltra al Comitato Regionale le proposte di partecipazione degli Arbitri e degli Osservatori della Categoria Regionale ai corsi per l'inserimento nella Categoria Nazionale; trasmette successivamente tali proposte al Settore Nazionale entro i termini stabiliti dalle circolari annuali di attuazione.
9. Predispose la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli Ufficiali di Gara di propria competenza e la trasmette al Comitato Regionale e al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
10. Verifica che gli Ufficiali di Gara di Categoria Regionale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale.

11. Inoltre al Responsabile Nazionale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 66 e 76, le domande presentate dagli aventi diritto per l'attribuzione del riconoscimento di "Arbitro Benemerito" e "Delegato Arbitrale Benemerito".
12. Verifica il corretto e tempestivo invio da parte dei Responsabili Territoriali delle risultanze dei corsi di abilitazione di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 82, punto 1a.4.
13. Adempie alle altre disposizioni definite annualmente dal Responsabile Nazionale.
14. L'incarico di Responsabile Regionale è compatibile con gli incarichi di Responsabile della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara e di Referente Regionale Osservatori.

Art. 25 - Commissione Regionale: composizione, nomina, durata in carica

1. La Commissione Regionale è presieduta dal Responsabile che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Responsabili, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Responsabile della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara (S.R.U.G.) e dal Referente Regionale Osservatori ove nominati.
2. I Componenti della Commissione Regionale sono nominati dal Comitato Regionale.
3. La Commissione Regionale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Regionale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo quanto previsto dal comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
5. Il Comitato Regionale può revocare l'incarico ad un componente della Commissione ove ne constati la disfunzione; in quest'ipotesi si potrà procedere alla nomina di un altro componente.

Art. 26 - Commissione Regionale: compiti

1. La Commissione Regionale è preposta a:
 - 1) sovrintendere, per quanto di competenza, alla corretta applicazione, da parte degli Ufficiali di Gara impegnati nei campionati e nell'attività *beach e sitting* a livello regionale, di tutte le disposizioni federali emanate a livello nazionale e regionale;
 - 2) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego degli Arbitri e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli Arbitri *indoor* e degli Osservatori nei campionati regionali e degli Arbitri *beach e sitting*;
 - 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli Arbitri (*indoor, beach e sitting*) appartenenti alla Categoria Regionale e degli Osservatori e redigere la documentazione necessaria per le proposte di avanzamento per la stagione agonistica successiva.

Art. 27 - Responsabile Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità

1. L'incarico di Responsabile Regionale e di Componente della Commissione Regionale è incompatibile con la qualifica di:
 - 1) Responsabile Nazionale;
 - 2) Componente di Commissione o Funzione di Staff Nazionale;
 - 3) Responsabile Territoriale;
 - 4) Componente della Commissione Territoriale;
 - 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 6) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
 - 7) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
 - 8) Componente di Organi di Giustizia;
 - 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 10) Allenatore;
 - 11) Atleta.

Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione, riunioni

1. La Conferenza Regionale è presieduta dal Responsabile Regionale ed è composta dai componenti della Commissione Regionale e dai Responsabili Territoriali della regione.
2. La Conferenza ha funzione consultiva per quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico-organizzativo del settore.
3. La Conferenza si riunisce almeno due volte nel corso della stagione agonistica su convocazione del Presidente del Comitato Regionale.
4. Il Responsabile Regionale, d'intesa con il Comitato Regionale, fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Responsabili Territoriali.
5. Il verbale della Conferenza dovrà essere inviato ai partecipanti, al Comitato Regionale e al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio.
6. In caso di impedimento del Responsabile, il Comitato Territoriale potrà indicare, tra i componenti della Commissione, il nominativo del sostituto.

Art. 29 - Responsabile Territoriale: nomina, durata in carica

1. Il Responsabile è preposto al funzionamento e allo sviluppo del settore nell'ambito del territorio.
2. Il Responsabile è nominato dal Comitato Territoriale di competenza; la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
3. Il Responsabile dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Territoriale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Territoriale nomina, entro e non oltre 60 giorni, un nuovo Responsabile che resta in carica per il periodo di cui al comma 3. Sino alla nomina del nuovo Responsabile, sarà il Presidente Territoriale a svolgerne, ad interim, le funzioni.
5. Nel caso in cui il Comitato Territoriale deliberi di sostituire il Responsabile Territoriale nel corso della stagione sportiva, dovrà predisporre una nota circostanziata all'attenzione del Consiglio Federale e del Comitato Regionale motivando il provvedimento e procedere alla nomina di un nuovo Responsabile entro e non oltre i 30 giorni successivi alla delibera adottata. Fino alla nomina del nuovo Responsabile, sarà il Presidente Territoriale a svolgerne, ad interim, le funzioni.
6. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico al Responsabile Territoriale ove ne constati gravi disfunzioni. In caso di revoca, il Comitato Territoriale procederà alla nomina, entro e non oltre 60 giorni da tale comunicazione, di un altro Responsabile secondo quanto previsto dal comma 2 e fino alla nomina del nuovo Responsabile, sarà il Presidente Territoriale a svolgerne, ad interim, le funzioni.

Art. 30 - Responsabile Territoriale: compiti

1. È il referente dell'attività degli Ufficiali di Gara nel territorio.
2. Cura la preparazione tecnico-comportamentale degli Arbitri della Categoria Territoriale e, d'intesa con il Comitato Territoriale, ogni iniziativa per il reclutamento di nuovi arbitri e per il mantenimento degli stessi.
3. Garantisce il regolare svolgimento dei corsi di sua pertinenza, così come previsti dal documento "*Guida ai Corsi di Formazione*" interfacciandosi, a tal proposito, con il Responsabile della Scuola Regionale Ufficiali di Gara, se nominato, o con il Responsabile Regionale.
4. Aggiorna il "Quadro Territoriale" degli Ufficiali di Gara che trasmette al Responsabile Regionale all'inizio ed al termine di ogni stagione agonistica.

5. Inoltra al Responsabile Regionale i risultati dei corsi e delle prove di esame di cui al comma 3 e previsti dall'articolo 82, punti 1a.1, 1a.3 e 1a.5 (per la necessaria ratifica) e 1a.4 (per conoscenza ed eventuale verifica).

6. Indice il raduno precampionato, le riunioni tecniche, ed eventuali corsi di aggiornamento, di cui ai successivi articoli 102, 103 e 104; invia i relativi verbali al Responsabile Regionale e al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio nei modi e nei tempi stabiliti dalle circolari di attuazione.

7. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Territoriale affidate alla propria competenza.

8. Inoltra al Comitato Territoriale le proposte di promozione alla Categoria Regionale degli Arbitri della Categoria Territoriale; trasmette successivamente tali proposte al Responsabile Regionale entro i termini stabiliti dalle circolari annuali di attuazione.

9. Predisporre la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli Ufficiali di Gara inseriti nel quadro territoriale di propria competenza e la trasmette al Comitato Territoriale, al Responsabile Regionale e al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.

10. Verifica che gli Ufficiali di Gara di Categoria Territoriale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale.

11. Verifica la correttezza dei dati relativi alle abilitazioni degli Arbitri Associati del Territorio di pertinenza.

12. Adempie alle altre disposizioni fissate annualmente dal Responsabile Regionale.

Art. 31 - Commissione Territoriale: composizione, nomina, durata in carica

1. La Commissione Territoriale è composta dal Responsabile che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Responsabili, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Referente Territoriale Osservatori, se nominato.

2. I Componenti della Commissione Territoriale sono nominati dal Comitato Territoriale di competenza.

3. La Commissione Territoriale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Territoriale.

4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo quanto previsto al comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al comma 3.

5. Il Comitato Territoriale può revocare l'incarico ad un componente della Commissione ove ne constati la disfunzione; in questa ipotesi si potrà procedere alla nomina di un altro componente.

Art. 32 - Commissione Territoriale: compiti

1. La Commissione Territoriale è preposta a:

- 1) sovrintendere, per quanto di competenza, alla corretta applicazione, da parte degli Arbitri impegnati nei campionati territoriali, di tutte le disposizioni federali emanate a livello nazionale, regionale e territoriale;
- 2) predisporre il piano operativo per le designazioni degli Arbitri e degli Osservatori nei campionati territoriali;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei Segnapunti e degli Arbitri della Categoria Territoriale e redigere la documentazione necessaria per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 33 - Responsabile Territoriale e Commissione Territoriale: incompatibilità

1. L'incarico di Responsabile Territoriale e di Componente della Commissione Territoriale è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Responsabile Nazionale;
- 2) Componente di Commissione o Funzione di Staff Nazionale;
- 3) Responsabile Regionale;
- 4) Componente della Commissione Regionale;

- 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 6) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
- 7) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
- 8) Componente di Organi di Giustizia;
- 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 10) Allenatore;
- 11) Atleta.

Art. 34 - Conferenza Territoriale: composizione, riunioni

1. La Conferenza Territoriale, presieduta dal Responsabile Territoriale, è la riunione degli Ufficiali di Gara inseriti nel "Quadro Territoriale".
2. La Conferenza ha funzione consultiva per quanto attiene alla gestione ed allo sviluppo tecnico ed organizzativo.
3. La Conferenza si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente del Comitato Territoriale.
4. Il Responsabile Territoriale, d'intesa con il Comitato Territoriale e sentito anche il Responsabile Regionale, fissa l'ordine del giorno con gli argomenti oggetto di trattazione.
5. Possono partecipare alla Conferenza tutti gli Ufficiali di Gara del "Quadro Territoriale" in regola con il tesseramento e che non siano sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.
6. Il verbale della riunione dovrà essere inviato al Comitato Territoriale e al Responsabile Regionale.

TITOLO SECONDO: GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione

1. Sono Ufficiali di Gara gli aderenti alla FIPAV tesserati in qualità di:
 - a) Segnapunti;
 - b) Arbitro;
 - c) Osservatore;
 - d) Delegato Arbitrale;
 - e) Supervisore Arbitrale di *Beach Volley*;
- e, come successivamente precisato, i tesserati abilitati a svolgere le funzioni di:
- f) Segnapunti Associato;
 - g) Arbitro Associato;
 - h) Osservatore Associato.

Art. 36 - Ufficiali di Gara - Segnapunti: nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Segnapunti i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano un'età compresa tra 16 e 54 anni (55 non compiuti);
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
 - 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.1 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi devono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 37 - Ufficiali di Gara - Arbitri: nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Arbitri sia nell'ambito *indoor*, sia nell'ambito *beach*, sia nell'ambito *sitting* i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano un'età compresa tra 16 e 54 anni (55 non compiuti), **ovvero tra i 16 ed i 64 anni (65 non compiuti) per i soli partecipanti al corso di cui ai successivi art. 82 punto 1a5 e art. 88;**
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
 - 4) abbiano frequentato i corsi di formazione indicati nel successivo articolo 82, punti 1a.3, 1b.1 e 1b.2 ed abbiano superato i relativi esami finali;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 38 - Ufficiali di Gara - Osservatori: nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Osservatori i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano un'età compresa tra 25 e 64 anni (65 non compiuti);
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
 - 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1b.3 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 39 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali: nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Delegati Arbitrali i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano un'età compresa tra 30 e 64 anni (65 non compiuti);
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
 - 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1c.2 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 40 - Ufficiali di Gara - Supervisorì Arbitrali di Beach Volley: nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati, nell'ambito *beach*, Supervisorì Arbitrali i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano un'età compresa tra 30 e 64 anni (65 non compiuti);
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
 - 4) siano stati Arbitri di 1° livello per almeno due stagioni agonistiche;
 - 5) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1c.7 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 6) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 41 - Ufficiali di Gara - Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato: nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.2;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
2. Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1, A2 e A3.
3. I tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.
4. Ai Segnapunti Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 102, 103, 104.
5. I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, revocare l'abilitazione alla funzione di Segnapunti Associato.

Art. 42 - Ufficiali di Gara - Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato: nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
2. Oltre agli Osservatori e ai Delegati Arbitrali, possono altresì svolgere le funzioni di Arbitro Associato anche i Segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4.
3. Le funzioni di Arbitro Associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriali dei campionati di categoria fino all'Under 16/F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 2ª divisione; per i tesserati come dirigenti, allenatori e atleti tali funzioni possono essere svolte solo nelle gare della società (o delle società) per cui sono tesserati o vincolati.
4. I tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

5. Agli Arbitri Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, **102, 103**.
6. Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell'abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, di cui all'articolo **104**, organizzati annualmente dai Comitati Territoriali.
7. I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, revocare l'abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.

Art. 43 - Ufficiali di Gara - Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato: nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di Osservatore Associato gli Arbitri *indoor* appartenenti alla Categoria Nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1b.4.
2. Possono altresì svolgere le funzioni di Osservatore Associato gli Ufficiali di Gara tesserati come Delegati Arbitrali.
3. Le funzioni di Osservatore Associato possono essere svolte solo nei campionati regionali e territoriali.
4. L'attività di Osservatore Associato svolta dagli Arbitri *indoor* appartenenti alla Categoria Nazionale nei campionati regionali è equiparata a quella degli Osservatori della Categoria Regionale ed è riconosciuta, come periodo di permanenza nel ruolo, per gli effetti del successivo articolo 70 comma 1, punto 2.

Art. 44 - Ufficiali di Gara: inquadramento territoriale

1. Gli Ufficiali di Gara, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli, vengono inseriti nel quadro del territorio in cui si trova il comune presso il quale hanno la residenza o il domicilio (quadro territoriale). Tale inquadramento è a cura del Responsabile Territoriale.
2. All'inizio ed al termine di ogni stagione agonistica, secondo le norme emanate annualmente, sarà compito del Responsabile Territoriale trasmettere al Responsabile Regionale l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara inquadrati nel quadro territoriale.
3. È compito del Responsabile Regionale trasmettere al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara inquadrati nei quadri territoriali della regione di riferimento.
4. Nel caso in cui un Ufficiale di Gara richieda per motivi personali di poter svolgere l'attività a livello locale in un territorio diverso da quello nel cui quadro è inserito, dovrà inoltrare debita e motivata comunicazione al proprio Responsabile Territoriale, indicando il territorio di interesse; lo stesso valuterà i motivi della richiesta e, se li riterrà fondati, contatterà il Responsabile dell'altro territorio coinvolto, trasmettendogli la documentazione così come indicato nelle circolari di attuazione e dismetterà l'Ufficiale di Gara dal quadro, informando il Responsabile Regionale. Il nuovo Responsabile Territoriale competente inserirà l'Ufficiale di Gara nel proprio quadro ed informerà il proprio Responsabile Regionale.
5. Se il trasferimento avviene tra territori di regioni diverse, nell'iter del trasferimento dovranno essere necessariamente coinvolti i Responsabili Regionali interessati.
6. In caso di problematiche che dovessero emergere, i Responsabili Territoriali o Regionali interessati dovranno relazionare al Responsabile Nazionale che si esprimerà sull'accoglimento della richiesta.

Art. 45 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione

1. L'esclusione è disposta dal Responsabile Nazionale, anche su segnalazione dei Responsabili Territoriali o Regionali.
2. L'esclusione può essere:
 - 1) definitiva (dismissione o cancellazione dai quadri operanti);
 - 2) temporanea (sospensione o messa fuori quadro).

3. L'esclusione definitiva deve essere disposta quando l'Ufficiale di Gara:

- 1) abbia presentato espressa dichiarazione di dimissioni;
- 2) non abbia rinnovato il tesseramento annuale entro i termini previsti dalle circolari attuative emanate in proposito;
- 3) abbia ricevuto una o più sospensioni per un periodo complessivo superiore ai dodici mesi o sia stato radiato;
- 4) sia stato dimesso dall'ultima Categoria di appartenenza (Territoriale per i Segnapunti e per gli Arbitri *indoor*, Regionale per gli Arbitri *beach* e *sitting* e per gli Osservatori).

4. L'esclusione temporanea deve essere disposta quando:

- 1) si sia verificato uno dei motivi di incompatibilità previsti dagli articoli 51 comma 3, 67 comma 6, 72 comma 3, 77 comma 3 e 81 comma 2;
- 2) l'Ufficiale di Gara abbia ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale per un periodo pari od inferiore ai dodici mesi. L'esclusione deve intendersi per tutta la durata della sospensione.

5. Con l'esclusione definitiva prevista dal comma 3, l'Ufficiale di Gara cessa la propria appartenenza alla FIPAV.

6. Gli Ufficiali di Gara esclusi temporaneamente ai sensi del comma 4, punto 1 conservano tutti i diritti connessi alla loro posizione federale, ma non possono essere inseriti nei ruoli operanti. Gli Ufficiali di Gara esclusi temporaneamente ai sensi del comma 4, punto 2 conservano tutti i diritti connessi alla loro posizione federale, ma non possono svolgere alcuna attività in ambito federale durante il periodo della sospensione.

7. Gli Ufficiali di Gara esclusi temporaneamente possono essere riammessi nel quadro secondo quanto di seguito precisato:

- 1) con riferimento al comma 4, punto 1, al venir meno del motivo di incompatibilità e comunque non oltre dodici mesi dal suo inizio, previa espressa richiesta da presentare entro tre mesi dal venir meno della causa ostativa. Tale limitazione temporale non si applica per incarichi ricoperti nell'ambito del Settore Nazionale U.G.;
- 2) con riferimento al comma 4, punto 2, al termine del periodo di sospensione.

8. Gli Ufficiali di Gara che siano stati esclusi definitivamente dai quadri operanti potranno, tranne nel caso di radiazione, esservi riammessi previa frequenza agli specifici corsi base di formazione (vedasi articolo 82, punto 1, lettere 1a e 1b) e superamento delle relative prove di abilitazione.

Art. 46 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni

1. Condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Gara è l'inserimento nel quadro di cui al precedente articolo 44 e la permanenza nello stesso.

Art. 47 - Ufficiali di Gara: doveri

1. Gli Ufficiali di Gara devono:

- 1) rispettare gli obblighi imposti a tutti gli aderenti alla FIPAV dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;
- 2) tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla funzione;
- 3) attenersi alle disposizioni tecnico-comportamentali contenute nelle circolari attuative;
- 4) curare periodicamente la propria preparazione fisica e tecnica;
- 5) partecipare alle attività federali di formazione e di aggiornamento.

2. Gli Ufficiali di Gara che operano in ambito *beach* sono tenuti anche al rispetto delle norme contenute nei Regolamenti Federali di *Beach Volley*.

3. Gli Ufficiali di Gara, fermo restando i principi dell'etica sportiva, anche a tutela dell'immagine della FIPAV, sono tenuti a non rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di comunicazione o effettuare dichiarazioni pubbliche attraverso siti internet, posta elettronica, forum, blog, social network etc. (anche se firmati con

nomi di fantasia o nickname) con riferimento alla propria attività federale o di altri tesserati. Analogamente è vietato l'utilizzo non autorizzato di loghi federali su documentazione diffusa in rete. Il mancato rispetto di quanto sopra dovrà essere segnalato dai Responsabili competenti al Responsabile Nazionale fornendo, su richiesta, copia della relativa documentazione. Nel caso in cui venga richiesto ad un Ufficiale di Gara di partecipare ad una trasmissione televisiva o radiofonica o di rilasciare un'intervista, lo stesso dovrà trasmettere una specifica e preventiva domanda al rispettivo Responsabile (Responsabile Territoriale per gli Ufficiali di Gara della Categoria Territoriale, Responsabile Regionale per gli Ufficiali di Gara della Categoria Regionale, Responsabile Nazionale per gli Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale) e riceverne apposita autorizzazione.

4. Gli Arbitri di sesso femminile in stato di gravidanza sono tenuti ad informare del loro stato le Commissioni del Ruolo a cui appartengono (nel caso di Arbitri della Categoria Regionale impiegati nei campionati nazionali anche le Commissioni Nazionali di riferimento) ed in tale periodo non saranno designati. Al termine dello stesso, gli Arbitri saranno reinseriti nel Ruolo di appartenenza.

5. La violazione dei doveri previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 costituisce infrazione disciplinare.

Art. 48 - Ufficiali di Gara: infrazioni disciplinari

1. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari degli Ufficiali di Gara ed i procedimenti per la loro applicazione sono previsti nel Regolamento Giurisdizionale.

2. Per i Segnapunti Associati e per gli Arbitri Associati la competenza ad accertare eventuali violazioni e adottare i relativi provvedimenti è, in prima istanza, del Giudice Sportivo Territoriale.

Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, vengono classificati nella Categoria Territoriale e nel ruolo territoriale.

2. Sono Segnapunti coloro che sono inseriti nell'apposito ruolo dal Comitato Territoriale.

3. I Segnapunti potranno svolgere le loro funzioni fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età.

Art. 50 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni: definizione ed effetti

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, esercitano tali funzioni nelle gare di tutti i campionati ad eccezione di quelli di Serie A1, A2 e A3.

2. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, possono altresì svolgere le funzioni di Arbitro Associato qualora abbiano superato il corso di abilitazione previsto (articolo 82, punto 1a.4).

Art. 51 - Ufficiali di Gara - Segnapunti: incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Segnapunti è incompatibile con quello di:

- 1) Arbitro;
- 2) Osservatore;
- 3) Delegato Arbitrale;
- 4) Supervisore Arbitrale di *Beach Volley*;
- 5) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 6) Allenatore.

2. Le funzioni di Segnapunti sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 50.

3. Le funzioni di Segnapunti sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Responsabile Nazionale, Componente di Commissione o Funzione di Staff Nazionale;
- 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;

- 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
 - 4) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
 - 5) Componente di Organi di Giustizia.
4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Segnapunti viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4, punto 1.

Art. 52 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Arbitri, vengono classificati nelle seguenti Categorie:

Attività *Indoor*:

Arbitri della Categoria Territoriale;

Arbitri della Categoria Regionale;

Arbitri della Categoria Nazionale.

Attività *Beach*:

Arbitri della Categoria Regionale;

Arbitri della Categoria Nazionale.

Attività *Sitting*:

Arbitri della Categoria Regionale;

Arbitri della Categoria Nazionale.

Art. 53 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Territoriale - Attività *Indoor*: classificazione

1. Gli Arbitri *indoor* della Categoria Territoriale vengono classificati in:
- a) Arbitri di Ruolo Territoriale;
 - b) Arbitri Master Territoriali.
2. Sono Arbitri di Ruolo Territoriale gli Arbitri che:
- 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Territoriale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati territoriali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli Arbitri potranno rimanere nel Ruolo Territoriale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Territoriali gli Arbitri che:
- 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della Categoria Territoriale.
5. Gli Arbitri Master possono dirigere gare dei Campionati Territoriali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Territoriale, fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

Art. 54 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Regionale - Attività *Indoor*: classificazione

1. Gli Arbitri *indoor* della Categoria Regionale vengono classificati in:
- a) Arbitri di Ruolo Regionale;
 - b) Arbitri Master Regionali.
2. Sono Arbitri di Ruolo Regionale gli Arbitri che:
- 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati regionali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli Arbitri potranno rimanere nel Ruolo Regionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli Arbitri che:
- 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della Categoria Regionale o Nazionale.

5. Gli Arbitri Master possono dirigere gare dei Campionati Regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

Art. 55 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Nazionale - Attività *Indoor*: classificazione

1. Gli Arbitri *indoor* della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo B:
 - a1) sono Arbitri di Ruolo B gli Arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2) l'inserimento nel Ruolo B attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie B1F, B2F e BM;
 - b) Arbitri di Ruolo A:
 - b1) sono Arbitri di Ruolo A gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - b2) l'inserimento nel Ruolo A attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie A1, A2 e **A3**;
 - b3) per gli Arbitri di Ruolo A è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.
2. Gli Arbitri di cui sopra terminano la loro attività nazionale al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.

Art. 56 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Regionale - Attività *Beach*: classificazione

1. Gli Arbitri di *Beach Volley* di Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 3° Livello;
 - b) Arbitri Master di *Beach Volley*.
2. Sono Arbitri di 3° Livello gli Arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di Arbitro nei campionati e nei tornei territoriali e regionali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli Arbitri di 3° livello potranno rimanere nel ruolo regionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della Categoria Regionale o Nazionale.
5. Gli Arbitri Master possono dirigere gare in manifestazioni regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

Art. 57 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Nazionale - Attività *Beach*: classificazione

1. Gli Arbitri di *Beach Volley* della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 2° Livello:
 - a1) sono Arbitri di 2° Livello gli Arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2) l'inserimento nel 2° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse;

- a3) per gli Arbitri di 2° Livello è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica;
 - b) Arbitri di 1° Livello:
 - b1) sono Arbitri di 1° Livello gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - b2) l'inserimento nel 1° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse.
 - b3) per gli arbitri di 1° Livello è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.
2. Gli Arbitri di cui sopra terminano la loro attività in campo nazionale al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.

Art. 58 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Regionale - Attività *Sitting*: classificazione

1. Gli Arbitri di *Sitting Volley* di Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 2° Livello;
 - b) Arbitri Master di *Sitting Volley*.
2. Sono Arbitri di 2° Livello gli Arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di Arbitro nei campionati e nei tornei territoriali e regionali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli Arbitri di 2° livello potranno rimanere nel ruolo regionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della Categoria Regionale o Nazionale.
5. Gli Arbitri Master possono dirigere gare in manifestazioni regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

Art. 59 - Ufficiali di Gara - Arbitri Categoria Nazionale - Attività *Sitting*: classificazione

1. Gli Arbitri di *Sitting Volley* della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 1° Livello:
 - a1) sono Arbitri di 1° Livello gli Arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2) l'inserimento nel 1° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse.
2. Gli Arbitri di cui sopra terminano la loro attività in campo nazionale al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.

Art. 60 - Ufficiali di Gara - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione

1. È ammesso il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore (progressione di categoria) e da una categoria superiore ad una immediatamente inferiore (retrocessione di categoria).
Le progressioni e le retrocessioni di categoria vengono pertanto così definite:
 - 1) nell'ambito *indoor*, dalla Categoria Territoriale a quella Regionale e viceversa e da quella Regionale a quella Nazionale e viceversa;
 - 2) nell'ambito *beach*, dalla Categoria Regionale a quella Nazionale e viceversa.
 - 3) nell'ambito *sitting*, dalla Categoria Regionale a quella Nazionale e viceversa.

2. Nella Categoria Nazionale è ammesso il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (progressione di ruolo). Le progressioni vengono così definite:

- 1) nell'ambito *indoor*, dal Ruolo B al Ruolo A;
- 2) nell'ambito *beach*, dal 2° livello al 1° livello.

Art. 61 - Ufficiali di Gara - Conferme e passaggi di categoria e di ruolo: modalità

1. Arbitri *indoor* della Categoria Territoriale:

- 1) gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Territoriale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Territoriale. È compito del Responsabile, sentito il parere del Comitato, proporre l'avanzamento degli Arbitri di ruolo territoriale più meritevoli al Responsabile Regionale che sottoporrà i nominativi ritenuti idonei alla ratifica del Comitato Regionale;
- 2) gli Arbitri di ruolo territoriale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno un'intera stagione agonistica;
- 3) gli Arbitri retrocessi dalla Categoria Regionale in quella Territoriale potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nella Categoria Regionale dopo aver svolto attività meritoria nei campionati territoriali per almeno un'intera stagione agonistica.

2. Arbitri *indoor* della Categoria Regionale:

- 1) gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono inseriti nella Categoria Territoriale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Regionale. È compito del Responsabile, sentito il parere del Comitato, predisporre l'elenco degli Arbitri di ruolo regionale partecipanti al corso per il passaggio nella Categoria Nazionale (Ruolo B) da inoltrare al Responsabile Nazionale;
- 2) gli Arbitri di ruolo regionale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
- 3) gli Arbitri retrocessi dalla Categoria Nazionale potranno essere riproposti per un ritorno nella stessa (Ruolo B) dopo aver svolto attività meritoria nei campionati regionali per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

3. Arbitri *indoor* della Categoria Nazionale:

a) Arbitri di Ruolo B:

- a1) gli Arbitri vengono confermati nel Ruolo B o vengono inseriti nella Categoria Regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Arbitri Ruolo B, approvate dal Responsabile Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal Consiglio Federale;
- a2) gli Arbitri di Ruolo B potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno quattro stagioni agonistiche complete (comprehensive di quelle trascorse nei Ruoli B1 e B2);
- a3) gli Arbitri di Ruolo B che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella Categoria Regionale;

b) Arbitri di Ruolo A:

- b1) gli Arbitri vengono confermati nel Ruolo A o vengono inseriti nella Categoria Regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Arbitri Ruolo A, approvate dal Responsabile Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal Consiglio Federale;
- b2) gli Arbitri di Ruolo A che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella Categoria Regionale.

4. Arbitri di *Beach Volley* della Categoria Regionale:

- 1) gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Regionale.

È compito del Responsabile, sentito il parere del Comitato, segnalare gli Arbitri più meritevoli alla Commissione *Beach Volley* che, dopo averne verificato le qualità in tornei a carattere nazionale, sottoporrà i nominativi ritenuti idonei per una promozione all'approvazione del Responsabile Nazionale ed alla successiva delibera del Consiglio Federale in occasione della stesura dei ruoli;

2) gli Arbitri di 3° livello potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche **e abbiano partecipato ad almeno 10 tornei a livello regionale**, nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;

3) gli arbitri retrocessi dalla Categoria Nazionale potranno essere riproposti per un ritorno nella stessa (2° livello) dopo aver svolto attività meritoria in campo regionale per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

5. Arbitri di *Beach Volley* della Categoria Nazionale:

a) Arbitri di 2° Livello:

a1) gli Arbitri vengono confermati nel 2° livello o vengono inseriti nella Categoria Regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione *Beach Volley*, approvate dal Responsabile Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberata dal Consiglio Federale;

a2) gli Arbitri potranno essere proposti per un avanzamento nel livello superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche;

a3) gli Arbitri di 2° livello che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella Categoria Regionale;

b) Arbitri di 1° Livello:

b1) gli Arbitri vengono confermati nel 1° livello o vengono inseriti nella Categoria Regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione *Beach Volley* approvate dal Responsabile Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal Consiglio Federale;

b2) Gli Arbitri di 1° livello che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella Categoria Regionale.

6. Arbitri di *Sitting Volley* della Categoria Regionale:

1) gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Regionale.

È compito del Responsabile, sentito il parere del Comitato, segnalare gli Arbitri più meritevoli alla Commissione *Sitting Volley* che, dopo averne verificato le qualità in manifestazioni a carattere nazionale, sottoporrà i nominativi ritenuti idonei per una promozione all'approvazione del Responsabile Nazionale ed alla successiva delibera del Consiglio Federale in occasione della stesura dei ruoli;

2) gli Arbitri di 2° livello potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno una stagione agonistica e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;

3) gli Arbitri retrocessi dalla Categoria Nazionale potranno essere riproposti per un ritorno nella stessa dopo aver svolto attività meritoria in campo regionale per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

7. Arbitri di *Sitting Volley* della Categoria Nazionale:

1) gli Arbitri vengono confermati nella Categoria Nazionale o vengono inseriti nella Categoria Regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione *Sitting Volley*, approvate dal Responsabile Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal Consiglio Federale;

2) gli Arbitri che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella Categoria Regionale.

Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito *indoor*

1. Le funzioni previste per gli Arbitri *indoor* sono:

- 1) 1° Arbitro;
- 2) 2° Arbitro;
- 3) 3° Arbitro;
- 4) Segnapunti addetto al referto cartaceo;
- 5) Addetto al Referto Elettronico;
- 6) Addetto al *Video-Check*;
- 7) Giudice di Linea;
- 8) Osservatore Associato;
- 9) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività *beach* di cui al successivo articolo 63, dopo aver superato il corso di abilitazione di cui all'articolo 82, punto 1b.1.

2. Gli Arbitri sono designati ad espletare le funzioni di 1° e 2° Arbitro nelle gare dei campionati corrispondenti al ruolo in cui sono inquadrati. Gli Arbitri sono designati ad espletare le funzioni di 3° Arbitro nelle sole gare in cui tale figura è prevista dalle circolari di indizione dei campionati.

3. Gli stessi possono essere designati ad espletare le funzioni di 1° e 2° Arbitro in gare di campionati di serie inferiori rispetto al ruolo nel quale sono inquadrati e, a titolo sperimentale, anche in gare di campionati per cui sono previsti arbitri del ruolo immediatamente superiore.

4. La funzione di Segnapunti addetto al referto cartaceo può essere svolta da:

- 1) Arbitri di Categoria Territoriale o Regionale nei campionati territoriali, regionali, nazionali di B1F, B2F e BM.

5. La funzione di Addetto al Referto Elettronico, nei campionati indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta da:

- 1) Arbitri di Ruolo B o della Categoria Regionale o Territoriale che abbiano superato l'apposito corso di cui all'articolo 82, punto 1c.3.

6. La funzione di Addetto al *Video-Check*, nei campionati indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta da:

- 1) Arbitri di Ruolo B o della Categoria Regionale o Territoriale che abbiano superato l'apposito corso di cui all'articolo 82, punto 1c.4.

7. La funzione di Giudice di Linea, nei campionati/manifestazioni indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta da:

- 1) Arbitri di Ruolo B o della Categoria Regionale o Territoriale che abbiano superato l'apposito corso di cui all'articolo 82, punto 1c.5.

8. Gli arbitri, per espletare le funzioni di cui ai commi 5), 6) e 7), vengono designati dalla Commissione Addetti Staff secondo quanto indicato annualmente nelle circolari attuative.

9. La funzione di Osservatore Associato nei campionati regionali e territoriali può essere svolta dagli Arbitri della Categoria Nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione previsto dall'articolo 82 punto 1b.4.

Art. 63 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito *beach*

1. Le funzioni previste per gli Arbitri *beach* sono:

- 1) 1° Arbitro;
- 2) 2° Arbitro;
- 3) Segnapunti;
- 4) Giudice di Linea;
- 5) Supervisore Arbitrale in Tornei Nazionali Giovanili (riservata ai soli Arbitri Internazionali che abbiano superato il corso di abilitazione di cui all'art. 82, punto 1c.8);
- 6) Supervisore Arbitrale in Tornei organizzati a livello periferico (riservata ai soli Arbitri di 1° Livello che abbiano superato il corso di abilitazione di cui all'art. 82, punto 1c.8);

- 7) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività *indoor* dopo aver superato il corso di abilitazione di cui all'articolo 82, punto 1a.3.

Art. 64 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito *sitting*

1. Le funzioni previste per gli Arbitri *sitting* sono:

- 1) 1° Arbitro;
- 2) 2° Arbitro;
- 3) Segnapunti.

Art. 65 - Ufficiali di Gara - Arbitri: qualifiche

1. Gli Arbitri *indoor* della Categoria Nazionale possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.

2. I nominativi degli Arbitri di cui al precedente comma verranno segnalati alla Commissione Europea ed Internazionale dal Responsabile Nazionale.

3. Gli Arbitri *indoor* non confermati nella Categoria Nazionale non verranno più segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più svolgere attività internazionale.

4. Gli Arbitri di *Beach Volley* della Categoria Nazionale possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.

5. I nominativi degli Arbitri di cui al comma 4 verranno segnalati alla Commissione Europea ed Internazionale dal Responsabile Nazionale.

6. Gli Arbitri di *Beach Volley* non confermati nella Categoria Nazionale non verranno più segnalati alla Commissione Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più arbitrare in campo internazionale.

7. Le qualifiche di Arbitro Internazionale *indoor* e di Arbitro Internazionale *beach* sono tra di loro incompatibili.

8. Gli Arbitri di *Sitting Volley* della Categoria Nazionale possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.

9. I nominativi degli Arbitri di cui al comma 8 verranno segnalati alla Commissione Europea ed Internazionale dal Responsabile Nazionale.

10. Gli Arbitri di *Sitting Volley* non confermati nella Categoria Nazionale non verranno più segnalati alla Commissione Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più arbitrare in campo internazionale.

11. La qualifica di Arbitro Internazionale *sitting* non è incompatibile con quella di Arbitro Internazionale *indoor* o con quella di Arbitro Internazionale *beach*.

Art. 66 - Ufficiali di Gara - Arbitri: riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Responsabile Nazionale, procede alla nomina di Arbitro Benemerito. La domanda, per il tramite del Responsabile Regionale di pertinenza, può essere presentata da coloro che:

- 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
- 2) non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione definitiva in ambito federale;

- 4) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche, delle quali almeno dieci come Arbitro delle Categorie Nazionali in ambito *indoor* o in ambito *beach* o in ambito *sitting*, collaborando in modo continuativo con il Comitato Regionale e Territoriale di riferimento;
 - 5) in alternativa al punto precedente, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Fiduciario Arbitri Provinciale e/o di Fiduciario Arbitri Regionale e/o di Commissario Provinciale-Territoriale e/o di Commissario Regionale e/o di Componente del Settore Nazionale Ufficiali di Gara.
2. Gli Arbitri Benemeriti possono essere inseriti negli organici degli Osservatori della Categoria Regionale o dei Delegati Arbitrali dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'articolo 82, punti 1b.3 e 1c.2.
 3. Gli Arbitri Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.
 4. Il Consiglio Federale, su proposta del Responsabile Nazionale, nomina Arbitri d'Onore gli Arbitri che:
 - 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
 - 2) non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione definitiva in ambito federale;
 - 4) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche ed abbiano diretto gare in Campionati del Mondo Seniores o Olimpiadi in ambito *indoor* o in ambito *beach* o in ambito *sitting*, oppure siano stati inseriti per almeno 3 anni consecutivi nel Primo Gruppo di merito in ambito FIVB;
 - 5) in alternativa al punto precedente, abbiano diretto gare nei campionati di Serie A ed abbiano fatto parte di Commissioni Nazionali del Settore per almeno dodici anni, anche non consecutivi.
 5. Gli Arbitri d'Onore possono essere inseriti negli organici degli Osservatori della Categoria Regionale o dei Delegati Arbitrali dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 82, punti 1b.2 e 1c.2.
 6. Gli Arbitri d'Onore hanno diritto al tesseramento gratuito.
 7. Il Consiglio Federale procede alla revoca del riconoscimento di Arbitro Benemerito e Arbitro d'Onore in caso di:
 - 1) condanna penale con sentenza passata in giudicato per reati non colposi ovvero per pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - 2) squalifiche o inibizioni sportive definite da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - 3) insorgenza di controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 67 - Ufficiali di Gara - Arbitri: incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Arbitro *indoor* è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Arbitro *beach*;
 - 7) Arbitro *sitting*;
 - 8) Supervisore Arbitrale di *Beach Volley*.
2. Il tesseramento in qualità di Arbitro *beach* è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Arbitro *indoor*;
 - 7) Arbitro *sitting*;
 - 8) Supervisore Unico di *Beach Volley*;

- 9) Supervisore Arbitrale di *Beach Volley*;
 - 10) Supervisore Tecnico di *Beach Volley*.
3. Il tesseramento in qualità di Arbitro *sitting* è incompatibile con quello di:
- 1) Segnapunti;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Arbitro indoor;
 - 7) Arbitro beach;
 - 8) Supervisore Arbitrale di *Beach Volley*.
4. Il tesseramento come Arbitro è incompatibile con quello di atleta, allorché l'Arbitro stesso viene inserito nei ruoli della Categoria Nazionale.
5. Le funzioni di Arbitro sono quelle e solo quelle indicate agli articoli 62, 63 e 64.
6. Le funzioni di Arbitro sono incompatibili con gli incarichi di:
- 1) Responsabile Nazionale, Componente di Commissione o di Funzione di Staff Nazionale;
 - 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
 - 4) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
 - 5) Componente di Organi di Giustizia.
7. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'Arbitro viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4, punto 1.

Art. 68 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Osservatori, vengono classificati nella seguente Categoria:
- 1) Osservatori della Categoria Regionale.

Art. 69 - Ufficiali di Gara - Osservatori Categoria Regionale: classificazione

1. Gli Osservatori della Categoria Regionale vengono classificati in:
- a) Osservatore di Ruolo Regionale;
 - b) Osservatori Master Regionali.
2. Sono Osservatori di ruolo regionale gli Osservatori che:
- 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di Osservatore nei campionati regionali e territoriali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli Osservatori potranno rimanere nel ruolo regionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età.
4. Sono Osservatori Master Regionali gli Osservatori che:
- 1) hanno compiuto il 65° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte delle categorie regionali o nazionali.
5. Gli Osservatori Master possono svolgere attività agonistica nei Campionati Regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 70° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.
6. Possono far parte degli Osservatori Master Regionali anche i Delegati Arbitrali che, avendo compiuto il 65° anno di età, inoltrano al Responsabile Regionale la richiesta di proseguire l'attività nei Campionati Regionali e Territoriali e di partecipare alle attività federali del settore.

Art. 70 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Conferma e passaggio di categoria: modalità

1. Osservatori della Categoria Regionale:

- 1) Gli Osservatori vengono confermati nel ruolo o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Regionale. È compito del Responsabile Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, predisporre l'elenco degli Osservatori partecipanti al corso per il passaggio nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali da inoltrare al Responsabile Nazionale;
- 2) Gli Osservatori potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

Art. 71 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti

1. Le funzioni previste per gli Osservatori, oltre a quella intrinseca, sono:

- 1) Arbitro Associato;
- 2) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito *beach*.

2. Gli Osservatori sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati regionali e territoriali.

3. Per quanto riguarda la funzione di Arbitro Associato, la stessa può essere svolta nei campionati previsti all'articolo 42.

4. Per quanto riguarda l'ambito *beach*, l'Osservatore può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale, una volta superato il corso di abilitazione di cui all'articolo 82, punto 1c.7, nonché le funzioni di Direttore di Competizione, di Supervisore Unico e di Supervisore Tecnico, una volta che sia stato abilitato dalle competenti strutture.

Art. 72 - Ufficiali di Gara - Osservatori: incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Osservatore è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Arbitro *indoor*;
- 3) Delegato Arbitrale;
- 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 5) Allenatore;
- 6) Atleta;
- 7) Arbitro *beach*;
- 8) Arbitro *sitting*.

2. Le funzioni di Osservatore sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 71.

3. Le funzioni di Osservatore sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Responsabile Nazionale, Componente di Commissione o Funzione di Staff Nazionale;
- 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
- 4) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
- 5) Componente di Organi di Giustizia.

4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'Osservatore viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4, punto 1.

Art. 73 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Delegati Arbitrali, vengono classificati nella seguente Categoria:

- 1) Delegati Arbitrali della Categoria Nazionale.

2. Sono Delegati Arbitrali i tesserati che:

1) vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale.

3. I Delegati Arbitrali potranno svolgere attività agonistica fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età.

Art. 74 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Conferma di categoria: modalità

1. I Delegati Arbitrali vengono confermati o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione di riferimento, approvate dal Responsabile Nazionale, in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale. Fermo restando la natura fiduciaria della funzione, sono previste, con cadenza biennale, prove valutative finalizzate alla verifica dei requisiti tecnici e psicoattitudinali per la permanenza nella Categoria Nazionale.

2. I Delegati Arbitrali dimessi dalla Categoria Nazionale verranno inseriti nella Categoria Regionale degli Osservatori e non potranno essere riproposti per l'inserimento nella Categoria Nazionale.

3. I Delegati Arbitrali che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno dimessi dalla Categoria Nazionale.

4. I Delegati Arbitrali, su proposta del Responsabile Nazionale deliberata dal Consiglio Federale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali, potranno essere posti temporaneamente fuori dai ruoli operativi nel caso in cui il loro numero risulti eccessivo rispetto allo specifico fabbisogno geografico. Durante tale periodo, della durata massima di due stagioni agonistiche, oltre le quali saranno definitivamente dimessi dalla Categoria Nazionale, dovranno comunque svolgere attività nei campionati regionali.

Art. 75 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti

1. Le funzioni previste per i Delegati Arbitrali, oltre a quella intrinseca, sono:

1) Osservatore Associato;

2) Arbitro Associato;

3) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito *beach*.

2. I Delegati Arbitrali sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati di Serie A1, A2, A3, B1F, B2F e BM.

3. Le funzioni di Delegato Arbitrale possono essere svolte, su indicazione del Responsabile Nazionale, anche da componenti del Settore Nazionale nonché da componenti italiani delle Commissioni di Arbitraggio C.E.V. e F.I.V.B. Sempre su indicazione del Responsabile, le funzioni di Delegato Arbitrale possono essere svolte, nelle gare dei campionati di Serie B1F, B2F e BM, anche dai Docenti Nazionali U.G. in ambito *indoor*.

4. Per quanto riguarda la funzione di Osservatore Associato, la stessa può essere svolta nei campionati regionali e territoriali.

5. Per quanto riguarda la funzione di Arbitro Associato, la stessa può essere svolta nei campionati previsti all'articolo 42.

6. Per quanto riguarda l'ambito *beach*, il Delegato Arbitrale può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale di *Beach Volley*, una volta superato il corso di abilitazione di cui all'articolo 82, punto 1c.7, nonché le funzioni di Direttore di Competizione, di Supervisore Unico e di Supervisore Tecnico, una volta che sia stato abilitato dalle competenti strutture.

Art. 76 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali: riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Responsabile Nazionale, procede alla nomina di Delegato Arbitrale Benemerito. La domanda, per il tramite del Responsabile Regionale di pertinenza, può essere presentata da coloro che:

- 1) non facciano più parte dei quadri operanti;
- 2) non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione definitiva in ambito federale;
- 4) abbiano svolto attività meritoria, anche in qualità di Arbitro, per almeno venti stagioni agonistiche, delle quali almeno dieci come Osservatore/Delegato Arbitrale nei campionati nazionali, collaborando in modo continuativo con il Comitato Regionale e Territoriale di riferimento;
- 5) in alternativa al punto precedente, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Referente Regionale Osservatori;
- 6) non abbiano già conseguito il riconoscimento di Arbitro Benemerito, Osservatore Benemerito o Arbitro d'Onore;

2. I Delegati Arbitrali Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.

3. Il Consiglio Federale procede alla revoca del riconoscimento di Delegato Arbitrale Benemerito in caso di:

- 1) condanna penale con sentenza passata in giudicato per reati non colposi ovvero per pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) squalifiche o inibizioni sportive definite da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- 3) insorgenza di controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 77 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali: incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Delegato Arbitrale è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Arbitro *indoor*;
- 3) Osservatore;
- 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 5) Allenatore;
- 6) Atleta;
- 7) Arbitro *beach*;
- 8) Arbitro *sitting*.

2. Le funzioni di Delegato Arbitrale sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 75.

3. Le funzioni di Delegato Arbitrale sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 2) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
- 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
- 4) Componente di Organi di Giustizia.

4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Delegato Arbitrale viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4, punto 1.

Art. 78 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Supervisor Arbitrali nell'ambito *beach*, vengono classificati nella seguente Categoria:

- 1) Supervisor Arbitrali della Categoria Nazionale.

2. Sono Supervisorì Arbitrali i tesserati che:

1) vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale.

3. I Supervisorì Arbitrali potranno svolgere attività agonistica fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età.

Art. 79 - Ufficiali di Gara - Supervisorì Arbitrali - Conferma di categoria: modalità

1. I Supervisorì Arbitrali vengono confermati nella Categoria Nazionale o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Beach Volley, approvate dal Responsabile Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale. Fermo restando la natura fiduciaria della funzione, sono previste, con cadenza biennale, prove valutative finalizzate alla verifica dei requisiti tecnici e psicoattitudinali per la permanenza nella Categoria Nazionale.

2. I Supervisorì Arbitrali dismessi dalla Categoria Nazionale non potranno essere riproposti per l'inserimento nella Categoria Nazionale.

3. I Supervisorì Arbitrali che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno dismessi dalla Categoria Nazionale.

4. Per i Supervisorì Arbitrali è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Art. 80 - Ufficiali di Gara - Supervisorì Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti

1. I Supervisorì Arbitrali sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle manifestazioni di *beach volley* a carattere nazionale.

2. Per quanto riguarda l'ambito *indoor*, il Supervisore Arbitrale può svolgere le funzioni di Delegato Arbitrale e di Osservatore, una volta superati i corsi di abilitazione di cui all'art. 82, punti 1b.3 e 1c.2.

3. Le funzioni di Supervisore Arbitrale possono essere svolte, su indicazione del Responsabile Nazionale, anche da componenti del Settore Nazionale, nonché da componenti italiani delle Commissioni di Arbitraggio C.E.V. e F.I.V.B.

Art. 81 - Ufficiali di Gara - Supervisorì Arbitrali: incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Supervisore Arbitrale è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Arbitro (*indoor*, *beach* e *sitting*);
- 3) Presidente di sodalizio affiliato;
- 4) Supervisore Tecnico in ambito *beach*;
- 5) Allenatore *indoor* e *beach* o Maestro *beach*;
- 6) Atleta.

2. Le funzioni di Supervisore Arbitrale sono incompatibili con gli incarichi di:

- 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 2) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
- 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
- 4) Componente di Organi di Giustizia.

3. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Supervisore viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4, punto 1.

Art. 82 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara

1. La qualificazione degli Ufficiali di Gara si attua ai vari livelli territoriali, così come di seguito riportato:
 1. Tipologia dei Corsi:
 - 1a. Corsi Base indetti dai Comitati Territoriali affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Territoriali:
 - 1) corso per la nomina di Segnapunti;
 - 2) corso di abilitazione per la funzione di Segnapunti Associato;
 - 3) corso per la nomina di Arbitro *indoor*;
 - 4) corso di abilitazione per la funzione di Arbitro Associato;
 - 5) corso per il passaggio da Arbitro Associato ad Arbitro *indoor*.
 - 1b. Corsi Base indetti dai Comitati Regionali affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Regionali:
 - 1) corso per la nomina di Arbitro beach;
 - 2) corso per la nomina di Arbitro sitting;
 - 3) corso per la nomina di Osservatore;
 - 4) corso di abilitazione per la funzione di Osservatore Associato.
 - 1c. Corsi indetti dal Settore Nazionale sotto la responsabilità del Responsabile:
 - 1) corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito *indoor* alla Categoria Nazionale;
 - 2) corso per Osservatori e Arbitri di Categoria Nazionale per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali;
 - 3) corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico;
 - 4) corso di abilitazione per la funzione di Addetto al *Video-Check*;
 - 5) corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea;
 - 6) corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito *beach* alla Categoria Nazionale;
 - 7) corso per Supervisor Arbitrali nell'ambito *beach*;
 - 8) corso di abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili e Tornei organizzati a livello periferico di *Beach Volley*;
 - 9) corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito *sitting* alla Categoria Nazionale.
 2. Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara:
 - 2a. Raduno della Categoria Territoriale a cura della Commissione Territoriale;
 - 2b. Raduno della Categoria Regionale a cura della Commissione Regionale;
 - 2c. Raduni degli UG impiegati nei campionati nazionali a cura delle rispettive Commissioni.
 3. Riunioni tecniche periodiche a cura della Commissione Territoriale.
 4. Corsi di aggiornamento.
 5. Altre iniziative formative approvate dal Consiglio Federale.

Art. 83 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara: la figura di Docente

1. Al fine di perseguire un costante processo di qualificazione degli Ufficiali di Gara, le Commissioni Regionali e il Settore Nazionale si avvalgono di Docenti appositamente formati.
2. I Docenti Ufficiali di Gara vengono classificati in:
 - a) Docenti Regionali nell'ambito *indoor*, nell'ambito *beach* e nell'ambito *sitting*:
 - a1) I Docenti Regionali UG in ambito *indoor*, *beach* e *sitting* sono nominati dall'Area Sviluppo e Formazione in collaborazione con il Settore Nazionale Ufficiali di Gara tra i tecnici, in possesso di adeguate conoscenze tecniche, regolamentari e didattiche, indicati dai Comitati Regionali in numero conforme alle reali esigenze degli stessi e in un contesto di congrua distribuzione concordata anche con i singoli Comitati Territoriali. La durata dell'incarico coincide con quella del quadriennio olimpico, con rinnovi annuali da parte dei Comitati Regionali;

- a2) I Docenti Regionali nell'ambito *indoor* vengono impiegati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 84 comma 3, 85 comma 3, 87 comma 3 e **88 comma 3** nelle iniziative di formazione di cui all'articolo 82, punti 1a e 1b (eccetto 1b.1 e 1b.2), 2a, 2b, 3 e 4;
- a3) I Docenti Regionali nell'ambito *beach* vengono impiegati nei corsi di cui all'articolo 82, punto 1b.1 e nelle altre attività programmate in ambito *beach* dalla Commissione Regionale;
- a4) I Docenti Regionali nell'ambito *sitting* vengono impiegati nei corsi di cui all'articolo 82, punto 1b.2 e nelle altre attività programmate in ambito *sitting* dalla Commissione Regionale;
- a5) I Docenti Regionali operano nell'ambito delle Scuole Regionali Ufficiali di Gara (S.R.U.G.), che rappresentano, ove costituite, le strutture preposte a sovrintendere ai processi formativi degli Ufficiali di Gara in ambito territoriale; in assenza dell'istituzione delle stesse, i Docenti vengono coordinati dal Responsabile Regionale, d'intesa con il Comitato Regionale;
- a6) Al Settore Nazionale Ufficiali di Gara, per il tramite del Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione, è affidata la verifica delle conoscenze tecniche e regolamentari nonché delle capacità didattiche dei tesserati indicati dai Comitati Regionali come Docenti Regionali UG, secondo le modalità definite congiuntamente con l'Area Sviluppo e Formazione;
- b) Docenti Nazionali nell'ambito *indoor*, nell'ambito *beach* e nell'ambito *sitting*:
- b1) Sono Docenti Nazionali UG i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari, nonché di comprovate esperienze in campo formativo, che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione programmati dall'Area Sviluppo e Formazione. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione dei Docenti Nazionali è di pertinenza dell'Area Sviluppo e Formazione. La durata dell'incarico coincide con quella del quadriennio olimpico;
- b2) I Docenti Nazionali vengono impiegati nelle iniziative di formazione di cui all'articolo 82, punti 1c e 2c. Previa autorizzazione del Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione o del Capo Area Sviluppo e Formazione, potranno essere utilizzati anche nelle iniziative organizzate a livello regionale e territoriale e rivolte agli UG delle relative categorie;
- b3) I Docenti Nazionali operano, sotto il coordinamento del Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione, nell'ambito dell'Area Sviluppo e Formazione;
- b4) Sarà cura del Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione, al termine di ogni stagione agonistica, sottoporre all'Area Sviluppo e Formazione i nominativi dei Docenti Nazionali da confermare o da dismettere per l'approvazione.

Art. 84 - Corso per la nomina a Segnapunti

1. Il corso per la nomina a Segnapunti è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto o da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Responsabile Territoriale con il parere positivo del Responsabile Regionale.
4. Le risultanze del corso per la nomina a Segnapunti vengono inoltrate dal Responsabile Territoriale al Responsabile Regionale, che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 85 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Segnapunti Associato

1. Il corso per tesserati da abilitare alla funzione di Segnapunti Associato è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.

3. Il corso sarà tenuto o da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Responsabile Territoriale con il parere positivo del Responsabile Regionale.
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di Segnapunti Associato rimangono presso il Comitato Territoriale, che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 86 - Corso per la nomina ad Arbitro *indoor*

1. Il corso per la nomina ad Arbitro *indoor* è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Le risultanze del corso per la nomina ad Arbitro *indoor* vengono inoltrate dal Responsabile Territoriale al Responsabile Regionale, che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 87 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Arbitro Associato

1. Il corso per tesserati da abilitare alla funzione di Arbitro Associato è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Responsabile Territoriale con il parere positivo del Responsabile Regionale.
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di Arbitro Associato vengono inoltrate dal Responsabile Territoriale al Responsabile Regionale.
5. Il Comitato Territoriale provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 88 - Corso per il passaggio da Arbitro Associato ad Arbitro *indoor*

1. Il corso per il passaggio da Arbitro Associato ad Arbitro *indoor* è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Le risultanze del corso per il passaggio da Arbitro Associato ad Arbitro *indoor* vengono inoltrate dal Responsabile Territoriale al Responsabile Regionale, che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 89 - Corso per la nomina ad Arbitro *beach*

1. Il corso per la nomina ad Arbitro *beach* è indetto dai Comitati Regionali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.

3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali abilitati nell'ambito del *Beach Volley*.
4. Il Responsabile Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Arbitro *beach*, nonché i risultati degli esami, al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio per la ratifica da parte del Responsabile Nazionale, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 90 - Corso per la nomina ad Arbitro *sitting*

1. Il corso per la nomina ad Arbitro *sitting* è indetto dai Comitati Regionali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali abilitati nell'ambito del *Sitting Volley*.
4. Il Responsabile Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Arbitro *sitting*, nonché i risultati degli esami, al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio per la ratifica da parte del Responsabile Nazionale, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 91 - Corso per la nomina ad Osservatore

1. Il corso per la nomina ad Osservatore è indetto dai Comitati Regionali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Il Responsabile Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Osservatore ed i risultati degli esami al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio per la ratifica da parte del Responsabile Nazionale, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 92 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Osservatore Associato

1. Il corso per Arbitri da abilitare alla funzione di Osservatore Associato è indetto dai Comitati Regionali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Responsabili Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
- ~~4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di Osservatore Associato rimangono presso il Comitato Regionale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.~~
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di Osservatore Associato vengono inoltrate dal Responsabile Regionale al Referente della Funzione Rapporti con il Territorio.
5. Il Comitato Regionale provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 93 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito *indoor* alla Categoria Nazionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri *indoor* della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Responsabile Nazionale.

2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale in collaborazione con la Commissione Ruolo B e con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione.
3. Gli Arbitri proposti dai Responsabili Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di una manifestazione a carattere nazionale.
4. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Arbitri Ruolo B, propone i nominativi degli Arbitri meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (Ruolo B) al Consiglio Federale, in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 94 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito *beach* alla Categoria Nazionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri di *Beach Volley* della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Responsabile Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale in collaborazione con la Commissione *Beach Volley* e con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione.
3. Gli Arbitri proposti dai Responsabili Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di più manifestazioni a carattere nazionale nell'ambito giovanile.
4. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione *Beach Volley*, propone i nominativi degli Arbitri meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (2° Livello) al Consiglio Federale, in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 95 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito *sitting* alla Categoria Nazionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri di *Sitting Volley* della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Responsabile Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale in collaborazione con la Commissione *Sitting Volley* e con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione.
3. Gli Arbitri proposti dai Responsabili Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di manifestazioni a carattere nazionale.
4. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione *Sitting Volley*, propone i nominativi degli Arbitri meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (1° Livello) al Consiglio Federale, in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 96 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali

1. Il corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali, rivolto agli Osservatori della Categoria Regionale e agli Arbitri appartenenti alla Categoria Nazionale, o dimessi da questa da non oltre una stagione agonistica, è indetto dal Responsabile Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale in collaborazione con la Commissione Delegati Arbitrali e con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione.
3. I candidati parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico a carattere nazionale.
4. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Delegati Arbitrali, propone i nominativi meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali all'approvazione del Consiglio Federale, in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 97 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisorì Arbitrali

1. Il corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisorì Arbitrali è indetto dal Responsabile Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale in collaborazione con la Commissione *Beach Volley* e con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione.
3. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione *Beach Volley*, propone i nominativi dei Supervisorì Arbitrali risultati idonei all'approvazione del Consiglio Federale, in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 98 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili e Tornei organizzati a livello periferico

1. Il corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili è indetto dal Responsabile Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale in collaborazione con la Commissione *Beach Volley* e con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione.
3. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione *Beach Volley*, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili.

Art. 99 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico

1. Il corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico è indetto dal Responsabile Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale, in collaborazione con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione, con la Commissione Addetti Staff e con il supporto della Società fornitrice del *software*.
3. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.
4. Il corso potrà essere tenuto, per garantire una maggiore valenza pratica dello stesso, anche da Ufficiali di Gara di comprovata esperienza come Addetti al Referto Elettronico identificati dal Responsabile Nazionale, in collaborazione con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e la Commissione Addetti Staff.

Art. 100 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video-Check

1. Il corso di abilitazione per la funzione di Addetto al *Video-Check* è indetto dal Responsabile Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale con le Leghe delle società che utilizzano tale tecnologia, con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e con la Commissione Addetti Staff.
3. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.
4. Il corso potrà essere tenuto, per garantire una maggiore valenza pratica dello stesso, anche da Ufficiali di Gara di comprovata esperienza come Addetti al *Video-Check*, identificati dal Responsabile Nazionale, in collaborazione con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e con la Commissione Addetti Staff.

Art. 101 - Corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea

1. Il corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea è indetto dal Responsabile Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Responsabile Nazionale con la Commissione Arbitri Ruolo A, con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e con la Commissione Addetti Staff.
3. Il Responsabile Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.
4. Il corso potrà essere tenuto, per garantire una maggiore valenza pratica dello stesso, anche da Ufficiali di Gara di comprovata esperienza come Giudici di Linea, identificati dal Responsabile Nazionale, in collaborazione il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e con la Commissione Addetti Staff.

Art. 102 - Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara

1. Tutti gli Ufficiali di Gara sono tenuti a partecipare ai raduni precampionato annualmente organizzati per categorie di appartenenza dalle strutture preposte, così come di seguito indicato:
 - 1a) per la Categoria Territoriale, dalla Commissione Territoriale in collaborazione con il Comitato Territoriale;
 - 1b) per la Categoria Regionale, dalla Commissione Regionale in collaborazione con il Comitato Regionale;
 - 1c) per la Categoria Nazionale, dal Responsabile Nazionale e dalle rispettive Commissioni Nazionali, in collaborazione con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione;
 - 1d) per gli Addetti al Referto Elettronico e al *Video-Check* nei campionati di serie A, dal Responsabile Nazionale e dalla Commissione Addetti Staff, in collaborazione con il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione.
2. Il calendario ed il programma dei raduni a livello territoriale devono essere comunicati al Responsabile Regionale e, per quanto concerne il Settore Nazionale, ai Referenti delle Funzioni Rapporti con il Territorio e Segreteria Esecutiva.
3. Il calendario ed il programma dei raduni a livello regionale devono essere comunicati, per quanto concerne il Settore Nazionale, ai Referenti delle Funzioni Regole di Gioco e Formazione, Rapporti con il Territorio e Segreteria Esecutiva.
4. Il programma dei raduni è di pertinenza delle rispettive Commissioni che si avvarranno, per gli interventi di natura tecnica, di Docenti Regionali in ambito territoriale e regionale e di Docenti Nazionali in ambito nazionale.
5. I Responsabili Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali o di Componenti del Settore Nazionale ai raduni di carattere regionale inoltrando apposita richiesta al Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Responsabile Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
6. I Responsabili Territoriali, d'intesa con i rispettivi Comitati e dopo aver informato i Responsabili Regionali, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali o di Componenti del Settore Nazionale ai raduni di carattere territoriale inoltrando apposita richiesta al Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Responsabile Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
7. La partecipazione ai raduni è obbligatoria; l'assenza ingiustificata a tali raduni costituisce elemento di cui i Responsabili dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.

Art. 103 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli Ufficiali di Gara

1. È compito dei Responsabili Territoriali organizzare, interfacciandosi con il Responsabile della S.R.U.G., con cadenza periodica, orientativamente bimestrale, riunioni tecnico/organizzative alle quali sono tenuti a partecipare tutti gli Ufficiali di Gara delle Categorie Territoriale e Regionale.
2. Il calendario ed il programma delle singole riunioni devono essere comunicati al Responsabile Regionale e, per quanto concerne il Settore Nazionale, ai Referenti delle Funzioni Rapporti con il Territorio e Segreteria Esecutiva.
3. Gli argomenti di natura tecnica potranno essere trattati solo da Docenti Regionali o Nazionali (in tal caso solo dopo richiesta autorizzata); per argomenti particolari, potranno essere designati esperti della materia specifica oggetto di trattazione.
4. L'assenza ingiustificata alle riunioni costituisce un elemento di cui il Responsabile Territoriale terrà conto nella valutazione di fine stagione.
5. Alle riunioni tecniche periodiche saranno invitati anche gli Ufficiali di Gara con il riconoscimento di Benemerito e di Arbitro d'Onore.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Segnapunti Associati ed agli Arbitri Associati, come previsto dagli articoli 41 e 42. È comunque data facoltà ai Comitati Territoriali, per specifiche esigenze locali, di organizzare incontri tecnici per tali figure.

Art. 104 - Corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara

1. Gli Ufficiali di Gara sono tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento eventualmente indetti ai vari livelli (territoriale, regionale) dai rispettivi Responsabili in collaborazione con il Comitato territoriale di riferimento.
2. Il calendario ed il programma dei corsi a livello regionale devono essere comunicati ai Referenti delle Funzioni Rapporti con il Territorio e Segreteria Esecutiva.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Segnapunti Associati, come previsto dall'articolo 41. È comunque data facoltà ai Comitati Territoriali, per specifiche esigenze locali, di organizzare incontri tecnici per tali figure; tali corsi saranno tenuti da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Responsabile Territoriale con il parere positivo del Responsabile Regionale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con periodicità almeno biennale agli Arbitri Associati, come previsto dall'articolo 42. Tali corsi saranno tenuti da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Responsabile Territoriale con il parere positivo del Responsabile Regionale.
5. Il calendario ed il programma dei corsi a livello territoriale devono essere comunicati al Responsabile Regionale e, per quanto concerne il Settore Nazionale, ai Referenti delle Funzioni Rapporti con il Territorio e Segreteria Esecutiva.
6. Per i corsi di cui al comma 2, i Responsabili Regionali si avvarranno usualmente di Docenti Regionali. Gli stessi, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali o di Componenti del Settore Nazionale o di Ufficiali di Gara residenti in altre regioni ai corsi di carattere regionale, inoltrando apposita richiesta al Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Responsabile Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale o di Ufficiali di Gara residenti in altre regioni.
7. Per i corsi di cui al comma 5, i Responsabili Territoriali si avvarranno usualmente di Docenti Regionali. Gli stessi, d'intesa con i rispettivi Comitati e dopo aver informato i Responsabili Regionali, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali o di Componenti del Settore Nazionale o di Ufficiali di Gara

residenti in altre regioni ai corsi di carattere territoriale, inoltrando apposita richiesta al Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Responsabile Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale o di Ufficiali di Gara residenti in altre regioni.

8. Nei corsi rivolti agli Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, indetti dal Responsabile Nazionale in collaborazione con le Commissioni Nazionali di riferimento ed il Referente della Funzione Regole di Gioco e Formazione, può essere prevista la presenza di Docenti Nazionali.

9. La partecipazione ai corsi è obbligatoria; l'assenza ingiustificata agli stessi costituisce elemento di cui i Responsabili dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.

